

ALUNNI CON SOSPETTO DSA

La Commissione ADA DSA, pur constatando il periodo di stand-by dato dall'assenza di specifici protocolli regionali, riscontra la necessità di avviare misure propedeutiche all'attuazione della Legge n° 170/2010 sui DSA, prevista in via definitiva entro Marzo.

In accordo con le indicazioni della Legge n°170/2010, che all' articolo 3, comma 2 stabilisce *"E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA."*, la Commissione propone il seguente iter da attuare in caso di presenza di un alunno/a con sospetto DSA:

1. il Docente che riscontri la problematica, dovrà avvisare tempestivamente il Coordinatore di classe;
2. vengano interpellati gli altri Insegnanti di classe che potrebbero aver analogamente riscontrato il problema;
3. nel caso ci si trovi di fronte alla concreta possibilità di osservare un disturbo specifico dell'apprendimento, si procederà ad avvisare la Commissione ADA – DSA e il Consiglio di Classe;
4. in accordo con le decisioni del C. d C., si provvederà a segnalare la problematica, tramite comunicazione scritta, alla famiglia dell' alunno, invitandola ad accertare la fondatezza dei sospetti tramite diagnosi da ottenere presso la ASL di appartenenza.

In particolare si ricorda che la normativa stabilisce in modo chiaro che il compito di stesura delle diagnosi degli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento sia prerogativa del S.S.N.; quindi gli alunni che possiedono una diagnosi che non sia stata emanata dal S.S.N., dovranno provvedere a ottenerne una tramite la ASL di appartenenza.